



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA - Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della  
Provincia di Foggia  
LORO SEDI

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
LORO SEDI

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023 – D.M. 8 settembre 2022 n. 238 – C.M. prot. n. 31924 del 08/09/2022.**

Con il D.M. 8 settembre 2022 n. 238, il MI ha fissato al **21 ottobre 2022** il termine entro il quale il personale docente, educativo e A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2023. Lo stesso termine di scadenza vale sia per le istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo e sia per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che non avendo compiuto il 65° anno di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero della Funzione Pubblica.

Con la C.M. prot. n. 31924 del 08/09/2022 sono state previste **tre istanze Polis per la formulazione della richiesta di cessazione**: una per le domande di cessazione ordinarie, tra cui “opzione donna”, la seconda e la terza per le domande di cessazione “quota cento (100)” e “quota centodue (102)”.

Con la richiesta, gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione del servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze

ostative alla concessione del part time (superamento limite percentuale stabilito o situazioni in esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Dal 01/09/2023 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al **trattamento pensionistico di vecchiaia** al compimento di:

- **67 anni di età** al 31/09/2023 d'ufficio, oppure, a domanda, entro il 31/12/2023 purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, sia per gli uomini che per le donne. Sarà collocato a riposo d'ufficio, anche, il personale che al 31/08/2023 compia il 65° anno di età e sia in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
- **66 anni e 7 mesi di età** al 31/12/2023 a domanda, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2023, sia per gli uomini che per le donne (Insegnanti della scuola dell'infanzia- ALL. B della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato** al compimento:

- di un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/12/2023;
- del 62° anno di età e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2023 (quota 100);
- del 64° anno di età e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2023 (quota 102).

**Opzione donna:** È confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni maturati al 31 dicembre 2021 e di un'età pari o superiore a 58 anni maturati al dicembre 2021 per le lavoratrici dipendenti.

Come indicato nella citata C.M. prot. n. 31924 del 08/09/2022, il personale di ruolo, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa (**non sono ammesse istanze di revoca di cessazione dal servizio presentate successivamente al 21 ottobre 2022**), dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relative alle domande di cessazione, disponibile su sito internet del MI.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea e sarà competenza delle SS.LL. emettere il relativo decreto una volta accertati i requisiti previsti dalla normativa.

## **DIRIGENTI SCOLASTICI.**

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 che fissa al **28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

## **APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008.**

Per l'applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014, le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2023, da notificare al personale interessato entro il 28/02/2022.

Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2023, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di 6 mesi.

Le SS.LL. invieranno a quest'Ufficio copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per ulteriori accertamenti e qualora risultassero non rispettati i requisiti previsti, quest'Ufficio comunicherà la revoca del preavviso e la conseguente permanenza in servizio del personale interessato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 comma 11, sarà necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato/a, sia a livello nazionale che provinciale.

## **ADEMPIMENTI:**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad acquisire la cessazione al SIDI dei dipendenti che fanno istanza di pensione anticipata **solo ed esclusivamente** a seguito dell'accertamento del diritto da parte dell'INPS.

Si ribadisce, comunque, la necessità di convalidare al SIDI le cessazioni d'ufficio per limiti d'età **senza aspettare alcun accertamento da parte dell'INPS.**

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  - 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Per la sistemazione del conto assicurativo di ciascun dipendente, con la suddetta circolare MI prot. n. 31924 del 08/09/2022, le Scuole sono invitate ad utilizzare in via prioritaria l'applicativo nuova Passweb, ovvero, qualora impossibilitati all'utilizzo di tale applicativo ad aggiornare con cadenza settimanale ed entro il 12 gennaio 2023 i dati sul sistema SIDI, in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988, con ritenuta in Conto Entrata Tesoro.

Al fine di provvedere alle attività propedeutiche allo scambio d'informazioni tra INPS e MI, si chiede alle SS.LL di inviare all'Ufficio scrivente entro il **10/11/2022** copia della domanda di pensione (anche per i cessati d'ufficio), **esclusivamente in modalità telematica (NO CARTACEA)**, per tutto il personale interessato, corredato dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine, si precisa che dal **01/01/1988** per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola d'infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegnerà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite;

**Si sottolinea la necessità della corretta sistemazione dello stato matricolare, con particolare attenzione ai docenti di religione, i cui incarichi annuali, alla situazione previdenziale, devono essere sempre indicati con il codice:**

**RA01 - SERVIZIO ASSOGGETTATO A RITENUTE C.E.T ED E.N.P.A.S.**

- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare,
- 3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'ente di provenienza).

- 4) Eventuali istanze/provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 con decreto di ricostruzione carriera da dove si possa individuare la posizione stipendiale dell'interessato alla data delle menzionate istanze e un certificato di durata legale degli studi universitari qualora richiesti a riscatto.
- 5) Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'INPS Gestione ex INPDAP, successivamente all'1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest'Ufficio copia di tali richieste o eventuale provvedimento già adottato dall'INPS Gestione ex INPDAP;
- 6) Istanze di riscatto ai fini della liquidazione del TFS o copia determina di riscatto emessa dall'INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del TFS.
- 7) Eventuali adesioni al Fondo Espero.

Si chiede alle segreterie degli istituti scolastici in indirizzo, di invitare i dipendenti interessati, alla presentazione delle istanze di cessazione/pensionamento anche se eventuali richieste di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici non sono ancora state evase; si prega, altresì, **di non far inviare richieste autonome** ma, le istanze di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici, devono essere allegate a corredo delle domande di pensione da inviare entro il **10/11/2022**. Quest'Ufficio provvederà alla loro lavorazione in tempi utili per consentire l'accoglimento delle suindicate istanze.

Si evidenzia la necessità di allegare i suindicati documenti anche alla domanda di pensione da presentare all'INPS attraverso i canali già elencati.

**Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.**

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
Maria Aida Tatiana Episcopo